

(N. 1977)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BOCCASSI e PALUMBO Giuseppina

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 1951

Estensione delle feste infrasettimanali al personale addetto alla assistenza degli ammalati che presta la sua opera in qualunque giorno dell'anno.

ONOREVOLI SENATORI. — Questo disegno di legge si propone di riconoscere al personale infermieristico in servizio presso gli ospedali civili e psichiatrici il diritto di fruire delle feste infrasettimanali.

È evidente l'opportunità che finalmente anche questi lavoratori possano avere il meritato riconoscimento di una loro vecchia aspirazione.

Per la verità se si considera il problema sotto il profilo sociale, morale ed economico, non si riesce a trovare argomenti idonei a confutare la fondatezza del provvedimento.

Nelle giornate festive infrasettimanali, mentre tutto il personale amministrativo ed operaio degli Enti è libero dal servizio e beneficia di un determinato trattamento economico, gli infermieri ed il rimanente personale addetto all'assistenza ausiliaria, come di norma, prestano servizio nelle corsie, nei nosocomi, nelle

sale operatorie, in gabinetti di analisi, al pronto soccorso, alleviando le sofferenze degli infermi in un delicato particolare lavoro di notevole responsabilità.

È significativo il fatto che recentemente il legislatore ha riveduto e risolto analogo problema riguardante il personale viaggiante ferroviario, che ha analogia per la natura del servizio espletato con il personale ospedaliero, e precisamente approvando la legge n. 826 (*Gazzetta Ufficiale* n. 271 - 25 novembre 1949 -), che consente a quei lavoratori il recupero entro giorni 30 della festività non goduta, compatibilmente con le esigenze di servizio, nonchè la concessione del trattamento economico previsto per le domeniche per coloro che sono rimasti liberi dal servizio.

Senza dubbio approvando questo disegno di legge il legislatore renderà giustizia ad una categoria di benemeriti lavoratori.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Nelle giornate non domenicali che siano dichiarate festive ad ogni effetto, il personale in genere in servizio presso gli ospedali civili e psichiatrici è libero dal servizio col trattamento economico previsto per le domeniche.

Il personale infermieristico e quello addetto all'assistenza ausiliaria degli ammalati che per ragioni inerenti all'esercizio, deve tuttavia prestare servizio nelle suddette giornate, ha diritto ad un corrispondente riposo da godere, di massima, compatibilmente con le esigenze del servizio, entro 30 giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita, e nel caso che l'esigenza del servizio non permetta tale riposo, le amministrazioni sono tenute al pagamento doppio della giornata festiva.